ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4335 del 19/09/2019

Oggetto DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SERMAT SRL (Imp. v. FRIULI N. 14) SASSUOLO (MO). Rif. Prot. n. 3932/2017 SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico. Rif. Prat. n.

34615/2017 ARPAE SINADOC.

Proposta n. PDET-AMB-2019-4458 del 19/09/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA SERMAT SRL (Imp. v. FRIULI N. 14) SASSUOLO (MO).

Rif. Prot. n. 3932/2017 SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico.

Rif. Prat. n. 34615/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attivita' o dell'impianto ne da' comunicazione all'autorita' competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo' procedere all'esecuzione della modifica. L'autorita' competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta SERMAT SRL, avente sede legale in comune di Sassuolo (MO), v. Friuli n. 14, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Sassuolo, v. Friuli n. 14, in data 28/11/2017 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 15/12/2017 con prot. n. 24456, relativa ai titoli ambientali Acqua e Aria; la domanda è stata perfezionata con documentazione integrativa assunta

agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 12/2/2018 con prot. n. 3128, in data 7/3/2018 con prot. n. 4769, e in data 20/9/2018 prot. n. 19348;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di produzione di macchinari per l'industria ceramica;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, con documentazione pervenuta in data 20/9/2018 dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale, il legale rappresentante della ditta SERMAT SRL, dichiara che nello svolgimento delle attivita' previste nell'impianto oggetto di richiesta di Modifica di A.U.A. le nuove sorgenti / le sorgenti variate non contribuiranno ad aumentare in modo significativo i livelli di rumore prodotti dalle attività della ditta, saranno quindi rispettati i limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, come da valutazioni da tecnico abilitato in acustica del 19/3/2018;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Sassuolo, prot. n. 6150 del 14/2/2018, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena Distretto Area Sud-Maranello, come da nota tecnica prot. n. 4358 del 5/3/2018, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

A seguito di tale domanda è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5067 del 3/10/2018, comprensiva di Allegati Acqua e Aria;

In data 13/6/2019, è pervenuta ad ARPAE, assunta agli atti con prot. n. 93798, la nota con la quale la ditta SERMAT SRL, a seguito di un'analisi tecnico-economica sulla gestione delle acque reflue aziendali, comunica la decisione di procedere alla chiusura definitiva dello scarico industriale in pubblica fognatura denominato S1 regolarmente autorizzato con la Determinazione sopra citata (allegato Acqua).

Comunica altresì che l'attività di lavaggio di macchinari usati continuerà ad essere svolta nella medesima postazione e le acque stoccate all'interno della vasca di raccolta, isolata dalla rete degli scarichi idrici. Le acque saranno poi conferite come rifiuto a smaltitori autorizzati.

Considerato che nella situazione finale si avranno solo scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche non contaminate, entrambi non sottoposti ad autorizzazioni e recapitanti in pubblica fognatura;

Si ritiene opportuno:

- aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, eliminando l'Allegato Acqua;
- provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. l'Allegato Aria, senza apportare variazioni;
- revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

la Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta SERMAT SRL per l'impianto ubicato in comune di Sassuolo (MO), v. Friuli n. 14, che comprende il seguente titolo ambientale:

Settore ambiental interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 5067 del 3/10/2018;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute nell'allegato di seguito elencato e costituente parte integrante del presente atto:
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di stabilire che <u>il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 3/10/2033</u>; fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.
- A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del S.A.C. di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individua ai sensi delle vigenti "norme settoriali" la seguente Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati per il seguente titolo abilitativo:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

b) l'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;
- d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato e	elettronicamente sec	condo le norme vigenti.
da sottoscrivere in	caso di stampa	
La presente copia,	composta di n	_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	

Allegato ARIA

Ditta SERMAT SRL (Imp. v. FRIULI N. 14) SASSUOLO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta SERMAT SRL, svolgente attività di produzione di macchinari per l'industria ceramica, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Sassuolo (MO), v. Friuli n. 14, <u>come da Allegato ARIA</u> alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5067 del 3/10/2018, <u>per la seguente configurazione</u>:

• la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

1	Saldatura
2	Verniciatura
3	Verniciatura
4	Pallinatrice
5	Impianto pilota per test di macchine e attrezzature
6	Taglio al plasma

• il seguente consumo di materie prime:

- filo saldatura	1.200	kg/anno
- elettrodi	120	kg/anno
- filo da riporto	100	kg/anno
- filo inox	60	kg/anno
- diluente per verniciatura	1.200	kg/anno
- prodotti vernicianti	2.800	kg/anno
- Ossigeno	12	mc/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Sassuolo, prot. n. 6150 del 14/2/2018;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena Distretto Area Sud-Maranello, come da nota tecnica prot. n. 4358 del 5/3/2018, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 5067 del 3/10/2018 si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta SERMAT SRL con impianti ubicati nel comune di Sassuolo (MO), v. Friuli n. 14, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - SALDATURA

portata massima	4.800	Nm^3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	8	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - VERNICIATURA RITOCCHI		

portata massima	24.00	$0 \text{ Nm}^3/\text{h}$
altezza minima del camino	11	m
durata	4	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. totale)	50	mg/Nmc (*)

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE

(*) in caso di essiccazione

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - VERNICIATURA RITOCCHI

portata massima	24.000	Nm^3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	4	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come c-org. totale)	50	mg/Nmc (*)
Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE		

(*) in caso di essiccazione

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - PALLINATRICE

portata massima altezza minima del camino durata	6.500 11 saltuar	Nm ³ /h m ia
Limiti massimi ammessi di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE		8
PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - IMPIANTO PILOTA (impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante) portata massima altezza minima del camino	3.500 11	Nm ³ /h m
durata	saltuar	ia
durata PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - TAGLIO AL PLASMA	saltuar	ia
	saltuar 5.400	ia Nm ³ /h
PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - TAGLIO AL PLASMA		
PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - TAGLIO AL PLASMA portata massima	5.400	Nm ³ /h
PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - TAGLIO AL PLASMA portata massima altezza minima del camino	5.400 8	Nm ³ /h m
PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - TAGLIO AL PLASMA portata massima altezza minima del camino durata	5.400 8	Nm ³ /h m
PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - TAGLIO AL PLASMA portata massima altezza minima del camino durata Limiti massimi ammessi di inquinanti:	5.400 8 8	Nm ³ /h m h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - TAGLIO AL PLASMA portata massima altezza minima del camino durata Limiti massimi ammessi di inquinanti: Polveri totali	5.400 8 8	Nm ³ /h m h/g mg/Nmc

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di

controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• <u>ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.</u>

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari			Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	o minore (metri) N° punti prelievo		
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato		
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali	
			2 punn	in cui è suddiviso il lato	
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti		

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e

raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:		
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco		
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante		

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la	i verifica	dei valori	limite di	emissione	con 1	netodi d	li misura	manuali	devono	essere	utilizzati:
□ m	etodi UN	I EN / UN	II / UNIC	HIM							

□ metodi normati e/o ufficiali
 □ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati				
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e	UNI EN 15259:2008				
campionamento	UNI EN ISO 16911:2013				
	UNI EN 13284-1:2003				
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013				
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001				
Polveri totali (PTS)	UNI EN 13284-1:2003				
Materiale Particellare	UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)				
	ISO 9096				
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO				
	ISO 12039:2001				
	UNI 9968:1992				
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR,				
	ecc.)				
Composti organici volatili espressi come Carbonio	UNI EN 12619:2013				
Organico Totale (COT)					
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006				
	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)				
	UNI 10878:2000				
	ISO 10849:1996 metodo di misura automatico				
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)				

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1 (portata e polveri), 2, 3, 4 e 6 (portata e polveri).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – <u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Dott.ssa Barbara Villani					
Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.					
da sottoscrivere in caso di stampa					
La presente copia, composta di n fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.					
Data Firma					

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.